Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 23 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 24 marzo 1948
registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1948
registro Esercito n. 7, foglio n. 231.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CAVADINI Francesco di Angelo e di Lombardi Elena, da Boiano (Campobasso), classe 1894, maggiore di fanteria 116° reggimento fanteria, divisione « Marmarica » (*alla memoria*). — Comandante di un caposaldo di battaglione in una piazzaforte, durante venti giorni d'estenuante assedio, sotto continuo bombardamento, seppe tenere alto, nonostante le privazioni e le gravi perdite, il morale dei suoi uomini, mercè la costante presenza incitatrice e l'esemplare contegno di fronte al pericolo. Attaccato da soverchianti forze corazzate ed appiedate nemiche, dopo un terrificante bombardamento da terra, dal mare e dal cielo durato oltre due ore, condusse la difesa con accanita tenacia, impiegando con intelligenza e bravura gli scarsi mezzi a sua disposizione. Accerchiato da ogni parte, con calma e grande coraggio personale, incitò i suoi uomini a combattere sino all'estremo limite delle umane possibilità, portandosi continuamente ove più grave si presentava la minaccia. Visti crollare ad uno ad uno i suoi reparti, nonostante il disperato valore e quando ormai era perduta ogni speranza di frenare l'impeto nemico, in un supremo gesto di dedizione alla Patria, condusse personalmente al contrassalto il plotone arditi del battaglione e cadde eroicamente alla testa dei suoi prodi. Sublime esempio di elette virtù militari e di cosciente sacrificio per l'onore delle armi d'Italia. — A.S. 16 dicembre 1940-3 gennaio 1941.

GNUTTI Serafino di Giacomo e fu Gardoncini Magda, da Lumezzane (Brescia), classe 1916, sottotenente di complemento battaglione alpini Valchiese (*alla memoria*). — Comandante di uno dei plotoni di punta in preordinato combattimento in ritirata, a protezione del fianco scoperto dello schieramento del Corpo d'armata, guidava animosamente al contrassalto i propri uomini contro forze nemiche soverchianti ed imbaldanzite dal successo, trascinando, primo fra tutti, i suoi uomini contro ogni più violenta reazione avversaria. Circondato da nemico straripante, benchè ferito una prima volta, resisteva tenacemente alla testa dei suoi valorosi superstiti. Colpito una seconda volta riusciva ancora con sforzo supremo a gettarsi a capo fitto nella mischia gridando ai suoi ragazzi infiammati dal suo esempio « tenete duro », persistendo nella cruenta lotta fino a che cadeva colpito a morte. — Albania, 21 gennaio 1941.

MANCUSO Francesco fu Antonio e fu Vecchi Porzia, da Platania (Catanzaro), classe 1894, maggiore bersaglieri. — Comandante capace, ardito, tenace, trascinatore di uomini da lui temprati ai più duri cimenti, affrontava con esemplare fermezza e indomito spirito guerriero un lungo periodo operativo reso tragico dall'iperbolica sproporzione tra gli esigui ed inadeguati mezzi disponibili e le schiaccianti forze dell'agguerrito avversario. Impegnato nella riconquista di una posizione perduta da altre unità, entrava in azione con travolgente assalto e la portava a termine felicemente dopo sanguinosa lotta sostenuta con impareggiabile ardore. Contrattaccato in più riprese con estrema violenza, opponeva valida resistenza ad oltranza. Benchè ferito, reagiva con audacia e sagace manovra contenendo l'aggressività nemica. Decimato, a corto di munizioni e viveri pressato dal nemico incalzante, riusciva combattendo, a raggiungere il baluardo assegnatogli. Riorganizzati e rianimati i superstiti del suo fiero battaglione, si poneva alla testa di essi e, pur essendo minorato fisicamente per la recente ferita riportata, attaccava una munita posizione riuscendo, con estenuante cruenta lotta sostenuta con epica fermezza, a contenere l'irruenza nemica ed a consentire, col sacrificio dei suoi valorosi, ad un presidio di effettuare in tempo utile il predisposto ripiegamento. Salda tempra di comandante ha dato sempre ed ovunque luminoso esempio ai dipendenti di preclare virtù militari. — A.O., 30-31 gennaio-1° febbraio 1941 25-26 marzo 1941.

MARTINI Archimede Carlo di Giovanni e di Donati Gemma, da Riva sul Garda (Trento), classe 1913, tenente VI gruppo squadroni cavalleria coloniale « Lancieri degli Arussi » (*alla memoria*). — Comandante di uno squadrone di cavalleria indigena al termine di un ciclo operativo, nel quale si era distinto per capacità e valore, rifiutava il rimpatrio per raggiungere il proprio reparto impegnato in altre operazioni di guerra. Posto a protezione di una autocolonna, riusciva a portarla in salvo a malgrado dei reiterati attacchi affrontati con slancio e fermezza e superati con pieno successo. Impegnato successivamente da preponderanti forze le ricacciava con sanguinose perdite dopo quattro giorni di strenua lotta. Nuovamente attaccato, due volte ferito, decimato, a corto di munizioni, opponeva tenace resistenza all'incalzante avversario. All'intimazione di resa, cosciente della sua sorte, si lanciava alla carica con eroica audacia alla testa dei resti gloriosi del gruppo squadroni. Visto il suo comandante circondato non esitava ad accorrere con generoso slancio in suo aiuto e sciabolando con epico valore riusciva a fargli scudo col proprio corpo. Crivellato da colpi a bruciapelo cadeva da eroe gridando « Viva l'Italia ». — A.O. 1-4 aprile 1941.

PASTORINO Bruno fu Giacomo Giuseppe e di Virginia Zinelli, da Torino, classe 1911, tenente complemento 116° reggimento fanteria, 2° battaglione. — Ufficiale volontario nei reparti arditi, di spiccate qualità combattentistiche, animatore e trascinatore di uomini, di eccelse doti morali, già distintosi in precedenti fatti d'armi. Durante l'attacco di una piazzaforte ad opera di imponenti forze corazzate nemiche, dopo aver opposto la più disperata ed efficace resistenza respingendo per ben due volte gli attaccanti col suo reparto arditi di battaglione, si lanciava con bombe a mano ed incendiarie, all'assalto dei carri armati pesanti che superato l'ostacolo del caposaldo vi dilagavano. Visto inefficace il suo mezzo di offesa, cosciente della certezza del sacrificio, rifiutava la resa ed attaccava i carri nel disperato tentativo di mettere fuori combattimento il personale attraverso le feritoie delle torrette, ma nell'eroico atto veniva colpito a bruciapelo da un colpo di rivoltella che gli fratturava l'osso frontale. Tramortito ed accecato dalla gravissima ferita, ancora incitava i suoi fanti a persistere nell'impari lotta, rifiutando il loro soccorso. Bell'esempio di

sublimi ed eccelse qualità militari, di ardire e di totale dedizione alla Patria. — A.S., 3 gennaio 1941.

VIVIANI Luigi fu Giovanni e fu Fusar Poli Rosa, da Crema (Cremona), classe 1903, capitano artiglieria complemento 56° raggruppamento artiglieria contraerei da posizione, 86° gruppo, 232ª batteria da 90/53 (*alla memoria*). — Comandante di batteria e di caposaldo, tenendo fede alle leggi dell'onore militare opponeva tenace resistenza ad agguerrite formazioni tedesche cui infliggeva severe perdite ed infine respingeva. In successiva aspra azione concorreva con la sua batteria alla distruzione di artiglierie nemiche. Delineatasi la crisi generale, si opponeva all'ordine di capitolazione presentatogli dai tedeschi e ad essi resisteva con virile fermezza. Catturato e condannato a morte affrontava l'estremo sacrificio con stoica fierezza. Sublime esempio di preclare virtù italiche. — Egeo Grecia, 9, 11, 27 settembre 1943.

(1859)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia in oro al valor militare « alla memoria » del tenente medico di complemento VENTICINQUE Giulio di Luigi e fu Messa Giustina, nato a Roma il 15 novembre 1915, con la seguente motivazione

« Imbarcato su nave ospedale sorpresa all'armistizio in acque controllate dal nemico, si allontanava dalla nave per sottrarsi alla collaborazione che gli era stata imposta e per tentare di raggiungere il territorio nazionale liberato. Dopo avere a lungo errato alla macchia si aggregava a banda di partigiani greci. Nella faticosa guerriglia seguiva sempre il reparto partigiano pur sapendo di taglia offerta per la sua cattura e prestava generosa opera di sanitario a favore dei numerosi feriti. Catturato in seguito a delazione, resisteva da valoroso a maltrattamenti e sevizie ricusando di far nomi e fornire comunque notizie utili al nemico. Condannato a morte per impiccagione, affrontava infine la prova suprema con sereno eroismo suscitando viva ammirazione tra le popolazioni del luogo ». — Peloponneso, 8 settembre 1943-28 gennaio 1944.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 20

(1603)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 novembre 1947, n. 1798.

Modificazioni alla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato, annessa al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530;
Considerata la necessità di trasformare in incarico la cattedra di ruolo di matematica e di istituire un posto di ruolo per l'insegnamento di fisica ed elettrotecnica presso l'istituto suddetto in luogo dell'incarico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1948 la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Prato annessa al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, viene modificata dalla tabella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 51. — FRASCA

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato

Numero dei corsi completi 2.

PERSONALE TITOLARE

QUALIFICA	N.
Presidenza con insegnamento (1)	1
a) *Personale insegnante*:	
1. Lettere Italiano e storia (2)	1
2. Fisica ed elettrotecnica	1
3. Chimica	1
4 Chimica Chimica tintoria	1
5. Chimica tecnologica Chimica analitica	1
6. Composizione. Analisi Disegno e fabbricazione dei tessuti	1
7. Filatura Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	1
b) *Personale tecnico ed amministrativo*:	
1. Assistenti	4
2. Capofficina tintore	2
3. Capofficina tessitore	1
4. Segretario economo	1

(1) Il preside ha l'obbligo d'impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche. La cattedra deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside.

(2) L'orario d'obbligo del personale insegnante è quello stabilito per le materie costituenti la cattedra in relazione al numero dei corsi completi e delle altre classi in atto per ciascun anno scolastico e non può superare le 24 ore settimanali.

QUALIFICA	N.
PERSONALE INCARICATO	
a) *Personale insegnante:*	
1. Lettere italiane Italiano e storia	1
2. Matematica	2
3. Geografia Scienze naturali	1
4. Lingua straniera	1
5. Meccanica Macchine	1
6. Disegno Disegno ornamentale tessile	2
7. Chimica tessile Chimica tintoria Appretatura	1
8. Elementi di diritto	1
9. Analisi tecniche	1
10. Chimica materie coloranti	1
11. Elementi di tessitura	1
12. Religione	1
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	
Capofficina	1
Vice segretario	1
PERSONALE DI SERVIZIO	
Bidelli (1)	2

(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 301.
Ricostituzione dei comuni di Beregazzo con Figliaro e di Castelnuovo Bozzente (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

I comuni di Beregazzo con Figliaro e di Castelnuovo Bozzente, fusi in unico comune denominato Figliaro con regio decreto 15 gennaio 1926, n. 76, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Beregazzo con Figliaro e di Castelnuovo Bozzente, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Figliaro, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 302.
Ricostituzione dei comuni di Cassina Valsassina e Moggio (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

I comuni di Cassina Valsassina e Moggio, aggregati a quello di Cremeno con regio decreto 24 dicembre 1928, n. 3258, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cassina Valsassina e Moggio ed il nuovo organico del comune di Cremeno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Cremeno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 1948, n. 303.
Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

L'importo massimo complessivo della garanzia statale fissato all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987, è elevato a dollari U.S.A. 32.970.053 o equivalente in altre valute.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il commercio con l'estero, è autorizzato a concedere, non oltre l'esercizio 1949-50, ed entro il limite stabilito al precedente art. 1, la garanzia dello Stato anche direttamente ai committenti esteri, a fronte degli anticipi da questi corrisposti a cantieri navali italiani, quando l'esecuzione delle commesse presenti un interesse evidente per l'economia nazionale, e siano soddisfatte le condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI — SFORZA — MERZAGORA — TREMELLONI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. 304.
Ricostituzione del comune di Fiumara (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art 1.

Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria con il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al comune di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Fiumara, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 305.

Concessione di un assegno straordinario a carico dello Stato ai titolari di pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al 31 marzo 1948, è concesso, in via straordinaria per il secondo trimestre 1948, un assegno da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di maggio 1948.

Art. 2.

La misura dell'assegno è fissata come segue:

a) per i pensionati di vecchiaia di età fino ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1000;

b) per i pensionati di vecchiaia di età superiore ai 65 anni e per i pensionati di invalidità, L. 1500.

Art. 3.

L'assegno da corrispondersi ai superstiti sarà ripartito, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità.

Al titolare di una o più pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è dovuto un solo assegno.

Non hanno diritto all'assegno i titolari di pensioni del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, i quali già fruiscono dell'integrazione supplementare a carico dello Stato prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 4.

L'onere derivante dalla esecuzione del presente decreto farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-1948 e ad esso si farà fronte mediante storno dei fondi disponibili iscritti al capitolo 59 del predetto stato di previsione, relativo alla spesa per la integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè delle forme di previdenza sostitutive della stessa, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà al versamento anticipato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari per la esecuzione del presente decreto, nei limiti della somma di L. 1900 milioni, salvo conguaglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 175. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 306.

Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico.

Al termine stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, è sostituito quello del 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 307.

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.

Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore.

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano tuttora trattenuti nel Corpo per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, sono collocati in congedo a mano a mano che compiono cinque anni di servizio da trattenuti, ovvero, prima del compimento di tale periodo, quando raggiungano i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 1 del presente decreto per i pari grado del servizio permanente.

I comandanti di legione potranno tuttavia, su proposta dei superiori gerarchici, inviare in congedo in qualsiasi momento, anche prima dei termini del precedente comma, i sottufficiali e i militari di truppa anzidetti che non siano ritenuti meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio.

Restano ferme le clausole di cui alle disposizioni dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 176. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 308.

Cambiamento della denominazione del comune di Castelli Cusiani (Novara), in San Maurizio d'Opaglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 538;

Vista la domanda con la quale il sindaco del comune di Castelli Cusiani (Novara), in esecuzione della deliberazione della Giunta municipale 26 giugno 1947, n. 49, confermata dal Consiglio comunale con deliberazione 8 gennaio 1948, n. 5, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione di « San Maurizio d'Opaglio »,

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Novara, nell'adunanza del 6 agosto 1947, ha espresso parere favorevole al cambiamento di denominazione del comune di Castelli Cusiani,

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Castelli Cusiani, in provincia di Novara, riassume la denominazione di « San Maurizio d'Opaglio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 309.

Trasferimento della sede municipale del comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) dalla frazione di Lippiano al centro di Monte Santa Maria Tiberina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la Giunta municipale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) ha chiesto il trasferimento della sede municipale dalla frazione di Lippiano al centro di Monte Santa Maria Tiberina con deliberazione 7 settembre 1946, n. 87, confermata dal Consiglio comunale con deliberazione 30 novembre 1947, n. 12;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Perugia ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 1947,

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia, è trasferita dalla frazione di Lippiano al centro di Monte Santa Maria Tiberina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1948, n. 310.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo,

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418;

Visto il regio decreto 18 aprile 1941, n. 375;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il regio decreto 18 aprile 1941, n. 375, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1948, il Ministero delle finanze è autorizzato a collocare fuori ruolo, a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del ruolo amministrativo centrale di cui uno di grado 5° a disposizione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e l'altro di grado 6° a disposizione del Ministero dell'interno.

La facoltà prevista dal primo comma cesserà di avere efficacia quando cesserà l'assegnazione rispettivamente all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ed al Ministero dell'interno o comunque i funzionari collocati fuori ruolo in base alla facoltà stessa cesseranno di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

PELLA — DEL VECCHIO — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara, pel triennio 1948-1950, i signori:

Uggeri prof. Carlo, medico chirurgo,

Andrei prof. Oreste, medico chirurgo;

Berti dott.ssa Gilberta, pediatra;

Baldi avv. Romolo, esperto in materie amministrative;

Bondielli dott. Pietro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 301. — FERRARI

(1847)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari, pel triennio 1948-1950, i signori:

Aresu prof. Mario, medico chirurgo;

Redi prof. Rodolfo, medico chirurgo;

Macciotta prof Giuseppe, pediatra;

Massacci avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;

Medda dott. Felice, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 303. — FERRARI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1947.

Istituzione in Venezia della sede degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili e sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 12 settembre 1942, col quale vengono fissate, come sedi di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, le città di Messina, Roma, La Spezia e Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1947, registro n. 16, ufficio riscontro poste, foglio n. 71, che indice la sessione ordinaria di esami pel 1947 e nomina la Commissione esaminatrice;

Visto che il prof. Spaziani Guglielmo, designato come membro della Commissione di esami per la lingua tedesca, costituita col decreto Ministeriale suddetto, non può accettare l'incarico;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede di esami di Trieste e di istituirla, in sua vece, a Venezia;

Decreta:

Articolo unico.

La sede di esami, sessione 1947, di Trieste, per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, è soppressa ed è istituita quella di Venezia.

Il prof. Spaziani Guglielmo, membro della Commissione di esami per la lingua tedesca, è sostituito dal prof. Manzella Tito Manlio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 settembre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947
Registro Uff. riscontro poste n. 19, *foglio n.* 359

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1948.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, col quale venne autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1947;

Visti i relativi schemi dei decreti legislativi, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947, nonchè la nota di variazione presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1947, n. 273582, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da uno a 12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 1947 al 30 settembre 1947;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1947, numero 274210, col quale sono stati variati i saggi degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro a decorrere dal 21 settembre 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807, col quale è stato prorogato al 31 dicembre 1947 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1947-48;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1947, numero 274212, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da uno a 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1947 al 31 dicembre 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1446, col quale è stato prorogato al 31 marzo 1948 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807;

Decreta:

E' autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1948 al 31 marzo 1948, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto n. 273582 del 14 agosto 1947 ed ai saggi degli interessi di cui al decreto Ministeriale 20 settembre 1947, n. 274210.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 391. — GRIMALDI

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1948.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Basile (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di San Basile (Cosenza) e il sig. Tamburi Francesco fu Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Organizzazione della « Mostra Regionale 1948 Friuli-Venezia » in Udine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Udine;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « Mostra Regionale 1948 Friuli Venezia Giulia », che avrà luogo in Udine dal 7 al 20 agosto 1948.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Organizzazione della « Mostra del Tirreno » in Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607) contenente norme per il disciplinamento delle mostre fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Pisa;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « Mostra del Tirreno », che a carattere interprovinciale, avrà luogo in Pisa dal 29 maggio al 17 giugno 1948.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur all'avv. Luigi Gasparotto, Console onorario della Repubblica di San Marino a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Sondrio, Como, Milano, Pavia, Cremona, Bergamo, Brescia e Varese.

(1769)

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Spadolini, Console onorario della Repubblica di San Marino ad Ancona, con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Macerata, Perugia, Ascoli, Teramo e Pescara.

(1770)

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Morescalchi, Console generale di San Marino a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Grosseto, Roma, Aquila, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Latina.

(1771)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e sostituzione dei marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta Virgilio Eduardo, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. NA-21 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(1777)

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta Ascione Giovanni, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. NA-5 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(1778)

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificaione per metalli preziosi della ditta Salvio Paolo, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. NA-... e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(1779)

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta Russo Giuseppe, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. NA-19 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(1780)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta Testani Francesco fu Antonio, esercente in Piacenza, via Felice Fusi, 8.

Tali marchi recavano il n. 1-PC e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(1781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 aprile 1948 - N. 70

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,90
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	89,90
Redimibile 3,50 % 1934	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % 1936	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % convertiti 1951	98,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 14 aprile 1948 - N. 71

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,825
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	90,525
Redimibile 3,50 % 1934	71,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % 1936	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % convertiti 1951	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª pubblicazione). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	5902	Cagnola Teresa fu Pietro moglie di Marchetti Gino, domiciliata a Palermo, vincolata	260 —
Cons. 3,50 % (1906)	552471	Come sopra, dom. a Pisa (vincolata)	175 —
Rendita 5 %	151336	Fragiacomo Pasquale di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sapri (Salerno)	600 —
Id.	145769	Come sopra	250 —
Id.	145264	Come sopra	200 —
Id.	52265	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	2.690 —
Id.	52266	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	1.200 —
P. R. 3,50 % (1934)	183775 (solo nuda proprietà)	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor Luigia fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. a San Giorgio di Susa	245 —
Cons. 3,50 %	806111 (c. s.)	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto, come sopra	231 —
P. R. 3,50 % (1934)	523127	Ricci Nicola fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	166508	Cusano Achille, Giuseppe e Clorinda fu Pellegrino, minori sotto la patria potestà della madre De Cicco Mariantonia fu Raffaele ved. di Cusano Pellegrino, dom. a Paupisi (Benevento)	2.191 —
Id.	290003	Amodio Massimo fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Greco Lydia, dom. a Napoli	1.613,50
Id.	101014	Bocci Aristide di Alfredo, dom. a Ficano (Macerata)	14 —
Id.	357225	Di Francesca Angelo di Santo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cefalù (Palermo)	80,50
Id.	429071 (solo nuda proprietà)	Consolandi Fiorina o Fiorinda fu Giovanni, moglie di Gorziglia Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto a Bertorello Clementina	3.034,50
Id.	523278 (nuda proprietà)	Castellano Luigia fu Francesco, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Fiorito Emilia fu Antonino	262,50
Id.	523279 (c. s.)	Castellano Bianca, ecc., come sopra	262,50
Id.	523280 (c. s.)	Castellano Laura, ecc., come sopra	262,50
Id.	497600	Asilo infantile di Bruno (Alessandria)	21 —
Rendita 5 %	79297	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria)	250 —
Id.	79299	Come sopra	50 —
Id.	79300	Come sopra	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	79303	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria)	25 —
Id.	79304	Come sopra	120 —
Id.	79307	Come sopra	25 —
Id.	79308	Come sopra	250 —
Cons. 3,50 % (1906)	822072	Come sopra	42 —
Id.	821722	Come sopra	52,50
Id.	821724	Come sopra	290,50
Cons. 3,50 % (1906)	822071	Come sopra	70 —
Id. (1902)	41787	Come sopra	31,50
Cons. 4,50 %	57344	Come sopra	141 —
P. R. 3,50 % (1934)	220725	Paulucci Maria Concetta fu Alessandro, nubile, dom. a Roma	819 —
Id.	523126	Ricci Antonio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	386242	Comunanza agraria di Villa Arato, in Montefortino (Ascoli Piceno)	199,50
Id.	68039	Rosica Carlotta fu Giuseppe, moglie di Luca De Lucia fu Michele, dom. in Santa Maria a Vico (Caserta)	175 —
Id.	357266	Come sopra	38,50
Id.	186100	Dispenza Concetta di Francesco moglie di Rizzo Francesco, dom. in Aidone (Caltanissetta), vincolata	241,50
Cons. 3,50 % (1906)	628306	Malvezzi Campeggi Luigi fu Alfonso, dom. in Lazzaro di Savena (Bologna), vincolata	94,50
Id.	513597 (solo nuda proprietà)	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, domiciliata in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massala Rosa fu Marco	140 —
Id.	833294	Fondazione « Di Vittore Achille », amministrato dal comandante del 29° Reggimento fanteria Pisa	770 —
Id.	507702	Fondazione « Generale Gentilucci Umberto » 38° Reggimento fanteria in Alba (Cuneo)	350 —
Id.	648142	Fondazione « Oro », con sede in Roma presso l'Ispettorato delle truppe di montagna	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	271857	Fondazione « Lincoln Nodari » in Exilles (Torino)	1.438,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1728)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, n. 79210, con il quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1947, n. 73353, con il quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1947, n. 76868, con il quale il prof. Caglioti Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica, fu nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi in sostituzione del prof. Paolini Vincenzo;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale della Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, riservato ai reduci:

1) Cassia dott. Sebastiano, media voti prove scritte 8,250, voto prove orali 8, somma dei voti 16,250;

2) Ros dott. Dantino, media voti prove scritte 8,125, voto prove orali 7,500, somma dei voti 15,625;

3) Prudenziati dott. Oscar, media voti prove scritte 7,500, voto prove orali 7, somma dei voti 14,500.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1) Cassia dott. Sebastiano;
2) Ros dott. Dantino;
3) Prudenziati dott. Oscar.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1948
Registro Finanze n. 3, *foglio n.* 209. — LESEN

(1751)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a cinquantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a cinquantadue borse, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alla fisica e matematica, alla chimica, all'ingegneria ed architettura, alla biologia e medicina, alla agricoltura e zootecnia, alla geologia, geografia e talassografia.

Le cinquantadue borse sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 10;
b) per la chimica: borse n. 10;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 10;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 8;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 8;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 6.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dieci, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, in relazione all'oggetto degli studi e delle ricerche che il candidato intende compiere.

Sarà del pari determinato dalla Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale ciascuna borsa dovrà essere usufruita: di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di abituale residenza dell'assegnatario.

L'importo di ogni borsa, entro il limite massimo di L. 30.000 (trentamila) mensili e quello minimo di L. 10.000 (diecimila) mensili, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R., tenuto conto della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

L'importo minimo di L. 10.000 mensili sarà attribuito esclusivamente a coloro i quali siano forniti di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti o privati e usufruiscano della borsa nella città di loro abituale residenza; l'importo massimo di L. 30.000 (trentamila) mensili sarà attribuito esclusivamente a coloro i quali, non essendo forniti di alcuno degli anzidetti emolumenti, usufruiscano della borsa fuori della città di loro abituale residenza.

Art. 3.

Sono ammessi ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una università o istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1942.

Possono concorrere anche coloro i quali abbiano già usufruito di una delle borse di studio presso istituti o laboratori nazionali od esteri, conferite dal C.N.R. in base ai bandi 31 marzo 1947: tuttavia nei riguardi di questi candidati, se compresi tra i vincitori, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ognuno dei gruppi di discipline indicati all'art. 1.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 32, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (Segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1948. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

Il candidato deve indicare nella domanda, oltre le proprie generalità e la propria residenza:

a) per quale dei gruppi di discipline di cui all'art. 1, intenda concorrere;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda se percepisca o no emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti o di privati, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5)

debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervengano dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente concorrere per due o più dei gruppi di discipline indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i gruppi di discipline per i quali intendano concorrere, allegando i documenti, le pubblicazioni e gli altri titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti, le pubblicazioni e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame secondo modalità stabilite dalle Commissioni medesime.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: non sono compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima, entro il numero delle borse messe a concorso.

Nel caso di candidati classificati ex aequo, la scelta dell'assegnatario sarà fatta con i criteri stabiliti, per l'analoga ipotesi, dalle disposizioni concernenti i concorsi ai pubblici impieghi.

Art. 9.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non si rechino nell'istituto o laboratorio assegnato entro il termine indicato dal C.N.R.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, debbono dichiarare se usufruiscano o meno di altre borse di studio e, in caso affermativo, debbono comprovare di avervi rinunziato.

Art. 10.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R., in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta anticipatamente e le successive a seguito di dichiarazione favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà usufruita.

La borsa potrà essere revocata in qualsiasi momento, per gravi mancanze.

Art. 12.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

La relazione sarà comunicata al Comitato nazionale competente e potrà essere pubblicata, integralmente o in riassunto, nella rivista del C.N.R.

Art. 13.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che siano stati classificati nella graduatoria dei vincitori: agli esclusi dal concorso ed a coloro che non siano stati compresi nella graduatoria anzidetta vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, addì 29 febbraio 1948

Il presidente: COLONNETTI

(1870)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a sedici borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a sedici borse, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alla fisica e matematica, alla chimica, all'ingegneria ed architettura, alla biologia e medicina, all'agricoltura e zootecnia, alla geologia, geografia e talassografia.

Le sedici borse sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R., nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 3;
b) per la chimica: borse n. 3;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 4;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 2;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 2;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 2.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dodici, e l'istituto o laboratorio straniero presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione all'oggetto degli studi e delle ricerche che il candidato intende compiere.

L'importo di ogni borsa sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R., tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Le borse potranno essere eventualmente sostituite, a giudizio insindacabile del C.N.R., con altre borse di studio messe a disposizione del Consiglio stesso, a titolo di scambio, da laboratori o istituti stranieri.

Art. 3.

Sono ammessi ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso una università o un istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1946.

Non possono tuttavia concorrere coloro i quali abbiano già usufruito di una delle dodici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, conferite dal C.N.R., in base al bando di concorso in data 31 marzo 1947.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 32, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (Segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1948. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

Il candidato deve indicare nella domanda, oltre le proprie generalità e la propria residenza

a) per quale dei gruppi di discipline di cui all'art. 1 intenda concorrere;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda se percepisca o no emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato o di altri Enti, o di privati, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervengano dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente concorrere per due o più dei gruppi di discipline indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i gruppi di discipline per i quali intendano concorrere, allegando i documenti, le pubblicazioni e gli altri titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti, le pubblicazioni e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame, secondo modalità stabilite dalle Commissioni medesime.

I candidati dovranno dimostrare di conoscere una delle lingue correntemente usate negli istituti scientifici del Paese nel quale dovranno usufruire della borsa.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti non sono compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima, entro il numero delle borse messe a concorso.

Nel caso di candidati classificati ex aequo, la scelta dell'assegnatario sarà fatta con i criteri stabiliti, per l'analoga ipotesi, dalle disposizioni concernenti i concorsi ai pubblici impieghi.

Art. 9.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non si rechino nell'istituto o laboratorio assegnato entro il termine indicato dal C.N.R.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, dovranno comprovare di avervi rinunciato.

Art. 10.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R. in relazione alla durata ed all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta anticipatamente e le successive a seguito di dichiarazione favorevole del direttore dell'istituto presso il quale la borsa sarà usufruita.

La borsa potrà essere revocata in qualsiasi momento, per gravi mancanze.

Art. 12.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

La relazione sarà comunicata al Comitato nazionale competente e potrà essere pubblicata, integralmente o in riassunto, nella rivista del C.N.R.

Art. 13.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che siano stati classificati nella graduatoria dei vincitori: agli esclusi dal concorso ed a coloro che non siano stati compresi nella graduatoria anzidetta vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, addì 29 febbraio 1948

Il presidente: COLONNETTI

(1871)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.